

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-990 del 01/03/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. ROSETTI MARINO SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.230 E ATTIVITA' DI CARPENTERIA METALLICA E COSTRUZIONI NAVALI IN VIA XIII MARZO 1987, N.3, CANTIERE YARD SAN VITALE. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2-2018 DEL 02/01/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1019 del 01/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno MARZO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **ROSETTI MARINO SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.230 E ATTIVITA' DI CARPENTERIA METALLICA E COSTRUZIONI NAVALI IN VIA XIII MARZO 1987, N.3, CANTIERE YARD SAN VITALE. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2-2018 DEL 02/01/2018.**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-2 del 02/01/2018 a favore della Ditta Rosetti Marino SPA avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e attività di carpenteria e costruzioni navali in Via XIII Marzo 1987, n.3 – Cantiere Yard San Vitale – comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 22/12/2020 - assunta da ARPAE SAC con PG 2020/187536 - pratica **SinaDoc n. 32449/2020** - dalla Ditta **Rosetti Marino SPA** (C.F./P.IVA 00082100397), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e attività di carpenteria e costruzioni navali in Via XIII Marzo 1987, n.3 – Cantiere Yard San Vitale – con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA n.2018/2 sopra richiamata;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **32449/2020** emerge che:

- La Ditta Rosetti Marino SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 22/12/2020 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2020/187536, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 2018-2 del 02/01/2018;
  - La modifica sostanziale richiesta è relativa alla introduzione di nuove lavorazioni (sabbatura e verniciatura) finalizzate ad acquisire commesse relative alla costruzione di superyachts. Le operazioni di sabbatura e verniciatura, anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni in questione, verranno effettuate all'interno di una tensostruttura di contenimento attorno allo scafo;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 22/12/2020 (PG 2020/187536) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente all'invio dell'istanza agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2020/188777).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario ARPAE;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione della presente modifica sostanziale di AUA:

- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna in merito alla valutazione di impatto acustico (PG. 2021/13268 del 28/01/2021);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2021/31343 del 26/02/2021);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta Rosetti Marino SPA per la propria attività di di carpenteria e costruzioni navali sita in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n.3 e denominata Yard San Vitale, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 7/2021 del 29/01/2021, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna fino al 30/06/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;  
SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **Rosetti Marino SPA** (C.F./P.IVA 00082100397), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e attività di carpenteria e costruzioni navali in Via XIII Marzo 1987, n.3 – Cantiere Yard San Vitale – **a seguito della modifica sostanziale dell'AUA n.2018-2 del 02/01/2018**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente di cui alla **Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.2018-2 del 02/01/2018** sopra richiamata;

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

**È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;**

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

**Rispetto all'impatto acustico**, si evidenzia che l'impatto generato dall'attività, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
**(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- L'azienda svolge attività di carpenteria metallica per il settore petrolifero dell'offshore e dell'impiantistica industriale; l'istanza presentata è inerente alla modifica sostanziale dell'assetto emissivo al fine di introdurre nel sito in questione ulteriori lavorazioni finalizzate ad acquisire commesse relative alla costruzione di superyachts. Dette imbarcazioni sono realizzate in alluminio e acciaio e vengono assemblate interamente nel capannone denominato "grandi carpenterie". Per quanto concerne l'attività di saldatura gli impianti afferenti ai punti di emissione E2,E4,E5,E6 sono già autorizzati;
- Le operazioni di sabbiatura e verniciatura, anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni in questione, devono necessariamente essere effettuate in loco, direttamente sul manufatto assemblato. A tal fine, all'interno del capannone, viene realizzata una tensostruttura di contenimento attorno allo scafo. Questa è, a sua volta, compartimentata, per consentire l'isolamento delle varie parti dello scafo da sottoporre a lavorazione.
- Le materie prime impiegate nella sabbiatura sono costituite da graniglia metallica e garnet a bassa polverosità e non viene utilizzata sabbia silicea. Per quanto attiene le polveri derivanti dall'attività di sabbiatura, quelle più leggere vengono captate durante l'attività dalle unità filtranti mobili nella disponibilità degli appaltatori a cui vengono affidate dette lavorazioni, mentre quelle più pesanti vengono raccolte manualmente all'interno dell'area incapsulata al termine delle lavorazioni. Relativamente alle operazioni di carteggiatura, eseguite anch'esse all'interno dell'area incapsulata, le polveri sono recuperate attraverso il sistema in dotazione utensili utilizzati mentre le frazioni più pesanti vengono raccolte manualmente al suolo al termine delle operazioni. Dette lavorazioni non originerebbero pertanto emissioni in atmosfera.
- Per quanto attiene l'attività di verniciatura, anch'essa eseguita all'interno delle compartimentazioni della tensostruttura, è invece previsto un sistema di aspirazione e captazione dotato di abbattimento costituito da un filtro paint stop. Le emissioni ivi generate vengono, per mezzo di un ventilatore dedicato, inviate in atmosfera mediante il camino a cui afferisce anche l'emissione E4 - Saldatura (esistente). Detta emissione verrebbe pertanto a veicolare all'esterno i fumi di saldatura o le emissioni derivanti dalla verniciatura, alternativamente, a seconda delle lavorazioni svolte. Viene altresì previsto un sistema di aperture che permette di inserire aria fresca all'interno degli ambienti compartimentati ed oggetto di lavorazioni al fine di garantire i necessari ricambi.
- La verniciatura sarà svolta in modo non continuativo da due operatori per un massimo di circa 30 mq/giorno. Tale attività verrà svolta per 180 giorni su un totale di circa 3 anni (dalla progettazione al completamento dell'imbarcazione). Per quanto attiene i quantitativi di materie prime impiegate nell'attività di stuccatura e verniciatura (tutti della tipologia bicomponente con residuo secco > 70%) l'azienda stima in circa 1.800 litri/anno di vernice e 1.500 kg/anno di stucchi. I quantitativi di solvente impiegato nel lavaggio attrezzature è stimato nell'ordine di 0,2 kg/giorno. Le operazioni di sgrassaggio vengono invece eseguite senza l'impiego di solventi ma mediante utilizzo di acqua calda e detergenti;
- Il filtro paint-stop è installato sulla bocca della tubazione flessibile che collega le aree confinate (fase di verniciatura) alla tubazione flessibile collegata al ventilatore mobile. Le tubazioni flessibili sono in numero di tre e mutuano un sistema di captazione a bracci aspiranti afferenti al medesimo ventilatore. Su ogni tubazione viene posizionato un filtro paint-stop la cui superficie è stimata in 0,36 mq ciascuno. Con riferimento al sistema di abbattimento, la scheda tecnica del filtro allegata alla documentazione permette di desumere una velocità di filtrazione pari a 1,5 m/s ed un'efficienza di abbattimento compresa tra il 90 ed il 98%. Tale velocità, superiore ai valori previsti dalla vigente normativa regionale, risulta essere, ad oggi, la velocità standard negli impianti di abbattimento impiegati nel settore della verniciatura; le modalità proposte dall'azienda per le attività sopra descritte sono comunque di uso comune nel settore della nautica per imbarcazioni di grandi dimensioni.

## **Limiti di emissione**

### **PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE SALDATURA - (F.T) -**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

### **PUNTO DI EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE SALDATURA - (F.T) –**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

### **PUNTO DI EMISSIONE E4BIS – VERNICIATURA – PAINT STOP – NUOVA FASE -**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici Volatici (espressi come COT)	50	mg/Nmc

### **PUNTO DI EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE SALDATURA - (F.T) –**

Portata massima	3700	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

### **PUNTO DI EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE SALDATURA - (F.T) –**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

## Prescrizioni:

1. Per il punto di emissione **E4Bis** – nella fase di verniciatura - devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo del funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del punto **E4Bis – fase di verniciatura** - , il **30/06/2021**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);

6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. **Per l'attività di verniciatura, qualora nell'anno fossero eseguite più campagne di verniciatura, dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico per ogni campagna di verniciatura.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **I quantitativi di prodotti (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.) impiegati annualmente; qualora nell'anno fossero eseguite più campagne di verniciatura, i quantitativi di prodotti impiegati dovranno essere annotati con riferimento ad ogni singola campagna.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**